



# PROVINCIA DI VENEZIA

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER L'IMMIGRAZIONE**

**(Deliberazione di Consiglio Provinciale protocollo numero 59841/IV  
di verbale del giorno 18/10/2001)**

### PREMESSO CHE

- Il combinato disposto dell'art. 1, dell'art. 29, comma 5, dell'art. 31, comma 5, dello Statuto della Provincia di Venezia attribuisce alla Provincia stessa la funzione di promozione e costituzione di organismi di consultazione al fine di acquisire il parere di Enti, di Associazioni e di cittadini particolarmente qualificati;
- Le forme di consultazione possono riguardare la popolazione residente o categorie e settori di essa;
- In relazione alle problematiche che emergono sul territorio, è opportuno costituire un Organismo Collegiale di Consultazione che permetta ai cittadini stranieri la partecipazione alla vita pubblica locale ed altresì prevedere la figura del Rappresentante Provinciale per gli Stranieri, nominato fra le Associazioni degli Stranieri aderenti alla Consulta, che sia portavoce dei loro problemi;
- In applicazione del D. Lgs. n. 286 del 25/7/98: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" si può prevedere la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale ed iniziative e misure delle Amministrazioni Locali per il loro inserimento sociale;

### TUTTO CIO' PREMESSO

#### Art. 1

#### Istituzione – Oggetto del Regolamento

Viene istituita la Consulta per l'Immigrazione che è disciplinata dal seguente Regolamento.

Il presente Regolamento è redatto al fine di consentire il funzionamento, presso la Provincia, di un Organismo di consultazione che coinvolga da un lato gli Enti Pubblici e privati che a vario titolo hanno competenza nei settori interessati ai fenomeni dell'immigrazione e dall'altro le Associazioni ed i Gruppi che rappresentano gli stranieri, residenti nel territorio della Provincia di Venezia.

## Art. 2 Compiti della Consulta

La Consulta rappresenta lo strumento istituzionale per la promozione di un proficuo ed efficace dialogo tra soggetti pubblici e privati che, con diverse modalità d'intervento, si occupano delle tematiche relative all'immigrazione.

In particolare:

- favorisce iniziative per la conoscenza e la valorizzazione reciproca delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose, al fine di consolidare rapporti di convivenza in una società multiculturale utili a prevenire comportamenti discriminatori;
- sollecita iniziative volte alla conoscenza del fenomeno dell'immigrazione e delle sue cause, con la dovuta attenzione alle istanze espresse dalle Comunità straniere, dalle Associazioni o dai Gruppi, per proporre soluzioni ai problemi legati al fenomeno dell'immigrazione;
- elabora proposte atte a migliorare la qualità della vita e l'inserimento sociale degli stranieri ed in particolare iniziative che abbiano una rilevanza di vasta area provinciale, volte a sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato, di tutela attiva della persona umana nei confronti del disagio personale e sociale degli immigrati, ricercando la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, delle forze imprenditoriali e sociali del lavoro, Enti Locali ed Enti Pubblici preposti alla salvaguardia dei diritti alla salute, al collocamento, all'abitazione e all'istruzione;
- costituisce una banca dati provinciale che contempra le iniziative in essere ed i progetti futuri, stimolando un'impostazione pianificata annuale degli interventi;
- coordina le iniziative armonizzandole, allo scopo di promuovere una presenza più omogenea di soggetti attivi sul territorio provinciale, area per area, e rispondente alle reali necessità delle comunità di immigrati presenti;
- sollecita politiche ed interventi sui temi prioritari della casa, del lavoro, dell'istruzione, formazione professionale ecc. e promuove la semplificazione delle pratiche burocratiche riguardanti l'identità, il riconoscimento del soggiorno, il ricongiungimento familiare, ecc.
- stimola iniziative ed interventi volti all'accoglienza, alla convivenza pacifica e alla crescita di una cultura della solidarietà per prevenire comportamenti discriminatori;
- sostiene l'istruzione, la formazione e l'apprendimento della lingua italiana;
- favorisce l'armonizzazione delle iniziative dei soggetti operanti nel settore.

## Art. 3 Organi della Consulta

Sono Organi della Consulta per l'immigrazione:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, designato a rotazione ogni due anni tra i componenti stranieri facenti parte dell'Assemblea;
- il Comitato di Coordinamento.

## Art. 4 Composizione dell'Assemblea per l'immigrazione

L'Assemblea per l'immigrazione è composta da:

- a) il Presidente della Provincia o suo delegato;
- b) il Prefetto o suo delegato;

- c) il Questore o suo delegato;
- d) un rappresentante della Regione Veneto;
- e) i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
- f) il Sindaco del Comune di Venezia quale Comune Capoluogo, o suo delegato;
- g) i Direttori Generali delle Aziende ULSS del territorio della provincia di Venezia, o loro delegati;
- h) il Presidente dell'ATER, o un suo delegato;
- i) un Dirigente della Direzione Generale del Veneto – Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato;
- j) i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro;
- k) i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- l) il Presidente del Centro di Servizio Provinciale per il Volontariato, o suo delegato;
- m) un rappresentante per ogni Associazione di appartenenti a Comunità straniere presenti sul territorio della provincia di Venezia;
- n) un rappresentante per ogni Ente, Gruppo, Associazione di Volontariato e di Cooperative Sociali, che a vario titolo si occupano degli immigrati;
- o) un rappresentante degli Enti di Formazione Professionale;
- p) due Consiglieri Provinciali, uno per la maggioranza e uno per l'opposizione, designati dal Consiglio Provinciale;
- q) l'Assessore Provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale o suo delegato;
- r) il/la rappresentante Provinciale per gli Stranieri, loro portavoce;
- s) i rappresentanti delle Associazioni e Gruppi di cui sia stata formalmente accettata la domanda di partecipazione da parte della Provincia, secondo le modalità di cui all'art. 10;
- t) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Venezia.

#### Art. 5 Validità delle sedute

L'Assemblea, costituita con almeno 1/5 dei suoi componenti, delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### Art. 6 Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente della Consulta per l'Immigrazione e del Comitato di Coordinamento è il Presidente della Provincia o suo delegato.

#### Art. 7 Composizione del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- il Presidente o suo delegato;
- il Vicepresidente (il/la Rappresentante Provinciale per gli Stranieri);
- l'Assessore Provinciale al Lavoro e Formazione Professionale;
- un rappresentante della Regione Veneto;
- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato;
- un rappresentante delle Cooperative sociali, delle Istituzioni, delle Associazioni no-profit ed altri organismi del settore;
- un rappresentante provinciale delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

- un rappresentante provinciale delle Organizzazioni Datoriali;
- un rappresentante degli Enti Locali;
- il Presidente del Centro di Servizio Provinciale per il Volontariato o suo delegato;
- tre rappresentanti designati dalle Associazioni di cui all'art. 4 lettera m), di cui una rappresentante delle donne straniere.

Il Comitato di Coordinamento definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della propria attività, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea.

#### Art. 8

##### Modalità di funzionamento dell'Assemblea

Di norma l'Assemblea si riunisce a cadenza semestrale o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti e, in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente.

L'Assemblea definisce gli indirizzi generali e le politiche per l'immigrazione.

All'interno dell'Assemblea si possono costituire Gruppi di Lavoro per analizzare specifiche tematiche.

Per lo svolgimento dei lavori l'Assemblea si avvale di una Segreteria operativa, con il compito di svolgere tutte quelle attività di supporto amministrativo che sono necessarie.

#### Art. 9

##### Competenza della Provincia

L'Amministrazione Provinciale funge da Ente promotore e coordinatore, per il ruolo attribuitole dall'art. 19, 2° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e per l'importanza che l'iniziativa riveste in campo sociale, culturale, sanitario, civile ed economico.

#### Art. 10

##### Pubblicazione e Modalità di accesso delle Associazioni, dei Gruppi e dei rappresentanti di Comunità Straniere

Ai soggetti di cui all'art. 4 ed ai Comuni della Provincia di Venezia verrà trasmessa apposita comunicazione relativa alla costituzione della Consulta Provinciale per l'Immigrazione, precisando, in particolare, i tempi e modi di presentazione delle domande.

Le domande di adesione alla Consulta devono essere indirizzate al Presidente della Provincia e contenere:

- il nominativo del legale rappresentante o della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Ente, l'Associazione, l'Organizzazione o il Gruppo;
- copia dell'atto costitutivo qualora si tratti di Associazione, Gruppo o Organizzazione, con indicazione della sede;
- ogni altra informazione utile all'identificazione del richiedente ed a definirne gli obiettivi e le attività.

#### Art. 11

##### Durata dell'incarico

I rappresentanti di cui all'art. 4 restano in carica fino alla revoca del loro mandato da parte dell'Ente, Associazione, Gruppo o Organizzazione di appartenenza.

Si procede al rinnovo della Consulta ad ogni rinnovo dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 12  
Deposito e pubblicazione del Regolamento

Copia del Regolamento è depositata presso il Settore Servizi Sociali della Provincia di Venezia ed inviata a tutte le Amministrazioni Comunali, alla Prefettura, alla Questura, al Dirigente della Direzione Generale del Veneto – Ufficio Scolastico Regionale, alle AA.LL.SS. del territorio della provincia di Venezia, all’A.T.E.R., alle Segreterie Provinciali delle OO.SS., alla Direzione Provinciale del Lavoro, ai Centri di Servizio per l’impiego, al Centro di Servizio Provinciale per il Volontariato, alle Case circondariali maschili e femminili di Venezia, alle Curie vescovili della Provincia, al Patriarcato ed alle rappresentanze delle confessioni religiose presenti nel territorio della Provincia di Venezia e a tutte le organizzazioni, i gruppi e le Associazioni riconosciute che sotto aspetti diversi si occupano degli immigrati.

Copia del Regolamento verrà affissa all’Albo pretorio della Provincia di Venezia e della stessa verrà data informazione attraverso la stampa locale.

Art .13  
Disposizioni finanziarie

Le spese di funzionamento della Consulta per l’Immigrazione sono a carico della Provincia.

Art. 14  
Norme transitorie

Per la prima seduta della Consulta saranno convocati quei soggetti che avranno presentato regolare domanda al Presidente della Consulta entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine indicato con le modalità previste dall’art. 10.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio Provinciale dopo il primo biennio di attività.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione dello stesso effettuata a seguito dell’intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.